



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni".

Repertorio atti n. 57/CU del 10 maggio 2023.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 10 maggio 2023:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a norma del quale il Presidente del Consiglio dei ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

CONSIDERATO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota DAGL 3888 del 28 aprile 2023, acquisita al protocollo DAR n. 10821 del 2 maggio 2023, ha trasmesso il disegno di legge in oggetto per il conseguimento del parere della Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

CONSIDERATO che con nota DAR n. 10882 del 2 maggio 2023, il provvedimento è stato diramato alle amministrazioni interessate e, contestualmente, è stato richiesto alle stesse l'invio di eventuali osservazioni al fine di iscrivere il suddetto provvedimento all'ordine del giorno della Conferenza unificata del 10 maggio 2023;

CONSIDERATO che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole con le raccomandazioni contenute nel documento consegnato in seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (Allegato A);
- l'ANCI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative contenute nel documento consegnato che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (Allegato B);
- l'UPI ha espresso parere nei termini del documento consegnato in seduta, che reca proposte emendative e che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (Allegato C);

ESPRIME PARERE

nei termini indicati in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni".

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli

Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI




SLR/CS





CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME



23/69/CU03/C1

**POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2023, N. 44, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI
PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”**

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 3) o.d.g. Conferenza Unificata

Le Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole al decreto indicato in epigrafe e formula le seguenti proposte emendative.

1) Emendamento all’Articolo 2 (Monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione)

1. All’articolo 6 del decreto – legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per l’inserimento del comma 8 bis, dopo le parole: “da adottare” sono aggiunte le parole “*previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131*”.

Relazione illustrativa

La proposta di emendamento ha l’obiettivo di coinvolgere, nella definizione della composizione e del funzionamento dell’Osservatorio nazionale del lavoro pubblico la Conferenza Unificata, in quanto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), è il documento unico di programmazione e governance per le pubbliche amministrazioni e pertanto l’Osservatorio deve essere di interesse anche delle Regioni e prevedere un coinvolgimento delle amministrazioni regionali.

2) Emendamento all’Articolo 3 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali)

1. All’ articolo 3 comma 4 sono sopprese le parole “nel limite del 100 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità ai sensi del suddetto comma 28, fermo restando il rispetto

dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione” e inserite le parole “nel rispetto dell'equilibrio di bilancio di ciascuna Arpa”.

Relazione illustrativa

L'emendamento consente alle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente di reclutare personale a tempo determinato ai fini della progettazione e della realizzazione delle grandi opere nel rispetto dell'equilibrio di bilancio delle diverse Arpa.

3) Emendamento all'Articolo 3 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali)

2. All'articolo 3 comma 5 dopo le parole “del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.”, aggiungere “Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui al presente comma, fino alla loro conclusione.”

Relazione illustrativa

Fermo restando il rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, del DL 34/2019, le amministrazioni possono prorogare i rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di stabilizzazione di cui al comma 5, dell'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione.

Tale emendamento, inoltre, si inserirebbe con coerenza nell'attuale quadro normativo contrattuale come previsto dall'articolo 60 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali Triennio 2019/2021.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.

4) Emendamento per il trattenimento in servizio del personale dirigenziale

All'articolo 3, è aggiunto il seguente comma:

“8. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere al trattenimento in servizio del personale dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, per motivate esigenze organizzative e funzionali finalizzate ad assicurare un efficiente andamento dei servizi. In tale caso, il rispetto dei vincoli di spesa per il personale delle stesse amministrazioni pubbliche rileva in alternativa ai vincoli di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Relazione illustrativa

La proposta emendativa è volta a trattenere in servizio fino al 70° anno di età i dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001 che



siano in possesso di specifiche professionalità, al fine di garantire alle stesse amministrazioni la concreta possibilità di assicurare un efficiente andamento dei servizi. In tale caso deve essere assicurato da parte delle pubbliche amministrazioni procedenti il rispetto dei vincoli di spesa in materia di personale. Il rispetto di tali vincoli di spesa comporta la non applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

5) Emendamento per le assunzioni a tempo determinato di personale con qualifica dirigenziale.

All'articolo 3, è aggiunto il seguente comma:

All'articolo 11 del decreto – legge 30 aprile 2022, n.36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, al comma 1 dopo le parole “assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale” sono inserite le parole “e dirigenziale”.

All'articolo 11 del decreto – legge n.36 del 2022, al comma 1 dopo l'ultimo periodo sono aggiunte le parole “nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ””.

Relazione illustrativa

L'emendamento consente alle Regioni a statuto ordinario di reclutare personale a tempo determinato con qualifica dirigenziale di reclutare personale con contratto a tempo determinato per l'attuazione del PNRR, derogando anche per il personale dirigenziale ai limiti di cui al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché, tanto per il personale del comparto che per quello dirigenziale, ai limiti di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.

6) Emendamento per il trattamento economico accessorio dei titolari degli incarichi di elevata qualificazione.

All'articolo 3, è aggiunto il seguente comma:

Dopo il comma 2 dell'articolo 11 bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12, aggiungere:

“2-bis Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per gli enti locali e le regioni,



il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento economico accessorio dei titolari degli incarichi di elevata qualificazione, limitatamente alle risorse aggiuntive e per un importo non superiore al 5 per cento a quelle destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, come certificate dal collegio dei revisori.”

Relazione illustrativa

L'emendamento, fermo restando i limiti di spesa previsti dall'articolo 33, del DL 34/2019, prevede che alle risorse aggiuntive, rispetto a quelle previste dall'articolo 67, comma 1, del CCNL del comparto delle Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, relative al trattamento economico accessorio dei titolari degli incarichi di elevate qualificazione, non si applica il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017 per un importo non superiore al 5 per cento delle risorse già stanziate per le stesse finalità.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.

7) Emendamento per la stabilizzazione del personale dei crateri sisma.

All'articolo 3, è aggiunto il seguente comma:

All'articolo 57, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: “*in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,*” sono sostituite dalle seguenti: “*previa adozione o modifica, se adottato, del piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alla garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) dello stesso decreto legislativo*”.

b) al comma 3-bis quarto periodo:

- le parole: “*Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede;*” sono sostituite dalle parole: “*Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede;*”;

- alla lettera c), le parole: “*quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022*” sono sostituite dalle parole: “*quanto a 83 milioni a decorrere dall'anno 2022*” e le parole: “*e per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023*” sono sostituite dalle parole: “*e per 73 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023*”.”

c) al comma 3-septies:

- al primo periodo sono aggiunte in fine le parole: “*nonché dell'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75;*”

- il secondo periodo è sostituito dal seguente: “*In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente, né rileva ai fini del rispetto dell'articolo 1, commi 557 e 562 della legge n.*



296/2006 e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, l'importo corrispondente all'ammontare del finanziamento.”

Relazione illustrativa

Le modifiche all'articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020 si rendono necessarie al fine di dare attuazione alle disposizioni recate al comma 3 dello stesso articolo, come sostituito dall'art. 3, comma 2-bis, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 marzo 2023, n. 21.

In particolare la modifica di cui alla lettera a) consente di modificare il piano del fabbisogno di personale, se adottato, non computando le stabilizzazioni nel limite del 50 per cento delle assunzioni riservabili all'interno e dunque anche in deroga alla garanzia di adeguato accesso dall'esterno.

Le modifiche di cui alla lettera b) si rendono necessarie per ragioni di coordinamento tecnico della norma. Il capoverso dell'art. 3-bis dell'articolo 57 del decreto legge n. 104 del 2020 reca uno stanziamento finalizzato alla stabilizzazione del personale dei crateri sisma 2002, 2009, 2012 e 2016, di 83 milioni di euro per ciascun anno a partire dal 2023, come disposto dall'art. 1, comma 944, lett. a) della L. 30 dicembre 2020, n. 178, mentre lo stesso comma nei periodi successivi, (il riferimento è al 4^o periodo, incipit e lettera c), laddove dispone la copertura finanziaria, la prevede, a regime, solo nel limite di 30 milioni complessivi.

Le modifiche di cui alla lettera c) si rendono necessarie per disporre che in caso di assunzioni eterofinanziate, il finanziamento non a carico dell'ente che procede all'assunzione, totale o parziale, non concorre ai limiti di spesa di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 296 del 2006 ed all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

8) Emendamento per il concorso alla spesa del personale della ricostruzione stabilizzato ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del DL 104 del 2020

All'articolo 3, è aggiunto il seguente comma:

“Art.

(Modifiche al decreto legge n. 189/2016)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), è aggiunto, in fine, il periodo che segue:

“Le eventuali spese di personale assunto dalle Regioni a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del decreto legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, eccedenti il limite delle risorse finanziarie assegnate ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo 57, trovano copertura, per la durata della permanenza dell'assegnazione presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al presente comma.”

Relazione illustrativa



Le modifiche all'articolo 3 del decreto legge n. 189 del 2016 si rendono necessarie al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2-bis, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 marzo 2023, n. 21, che modificando il comma 3 dell'articolo 57 del decreto legge n. 104 del 2020 hanno introdotto una forma di stabilizzazione straordinaria del personale assunto a tempo determinato anche presso gli enti del cratere sisma 2016. In particolare, per tale cratere, è stato previsto che le eventuali spese di personale assunto dalle Regioni a tempo indeterminato ai sensi della precitata disposizione, eccedenti il limite delle risorse finanziarie assegnate ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo 57, trovano copertura, per la durata della permanenza dell'assegnazione presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge n. 189 del 2016.

9) Emendamento per la sterilizzazione dei costi contrattuali

All'articolo 3, è aggiunto il seguente comma:

All'articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola "riferita" inserire la seguente: "anche".

Relazione illustrativa

L'art. 33 del DL n. 34/2019 ha riscritto le regole per la determinazione della capacità assunzionale degli enti territoriali, rinviando l'individuazione delle modalità applicative di dettagli ad un decreto ministeriale. La norma proposta ha l'obiettivo di introdurre un correttivo alla nuova disciplina sulle assunzioni, necessario per non bloccare le procedure assunzionali degli Enti territoriali in un momento di grande difficoltà operativa, ed appare indispensabile stante la necessità di potenziare gli organici ai fini dell'attuazione del PNRR. Di conseguenza con questo emendamento si intende estendere l'esclusione dal computo degli spazi assunzionali degli enti territoriali della spesa riferita agli incrementi conseguenti ai rinnovi contrattuali.

10) Emendamento - Personale società in house

All'articolo 3, è aggiunto il seguente comma:

"All'articolo 10, del Decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4 dopo le parole "e per gli enti locali," inserire "anche";
- b) il comma 6 è così sostituito:

6. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto di cui al presente articolo, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di

attuazione dei progetti di competenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze - di persone fisiche o giuridiche - disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.”;

c) è aggiunto il seguente comma:

“I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 6 indicano, a pena di nullità, il progetto di investimento pubblico al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.”

Relazione illustrativa

L'emendamento proposto è volto a consentire alle società in house qualificate di assumere personale con contratto a tempo determinato, anche di durata superiore a 36 mesi (ma non eccedente la durata del progetto e, in ogni caso, la data del 31.12.2026), per svolgere le attività di supporto tecnico-operativo a favore delle amministrazioni interessate.



La proposta ricalca quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del D.L. 80/2021 che, al fine di accelerare le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del PNRR, consente alle amministrazioni pubbliche titolari di interventi previsti nel medesimo PNRR, di reclutare nuovo personale stipulando contratti di lavoro a tempo determinato (nonché contratti di collaborazione) per un periodo complessivo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque la data del 31 dicembre 2026.

La citata disposizione del D.L. 80/2021 prevede che i suddetti contratti debbano indicare, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa e che gli stessi possano essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Inoltre, il mancato conseguimento degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'art. 2119 del cod. civ. Inoltre, si specifica la portata del comma 4 dell'articolo 10 dando atto che le convenzioni con le società in house qualificate sono stipulate non solo dalle amministrazioni centrali.

Roma, 10 maggio 2023



10 maggio 2023



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Ddl di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante
“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministra-
zioni pubbliche”

AC 1114

N.B. Gli emendamenti fondamentali sono segnalati con *

Sommario	
Contratti di formazione lavoro finalizzati alla stabile immissione in servizio negli enti locali*.....	3
Adempimenti contributivi	4
Comandi e distacchi di personale	5
Personale dei piccoli comuni: utilizzo da parte di altre amministrazioni.....	5
Trattamento economico accessorio del personale a tempo determinato assunto per l'attuazione dei progetti PNRR.....	6
Trattamento economico accessorio- Modifiche al d.l. 13/2023 come convertito in legge 41/2023.....	6
Oneri per i rinnovi contrattuali.....	7
Giochi olimpici invernali "Milano Cortina 2026"	8
Trattamento economico del segretario comunale.....	9
Segretario delle Unioni di comuni.....	9
Accelerazione istanze concessione edilizia in sanatoria.....	10
Requisiti accesso alle procedure di concorso alla dirigenza dei comuni, province e città metropolitane.....	10



Contratti di formazione lavoro finalizzati alla stabile immissione in servizio negli enti locali^{*}

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente articolo:

1. I comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane possono stipulare contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 29 dicembre 1984, n. 863, e di cui all'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451, ferma la relativa disciplina di cui alla contrattazione collettiva nazionale del comparto funzioni locali, anche in relazione a fabbisogni di personale di carattere permanente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Fermo il rispetto dei principi generali di reclutamento stabiliti dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego nelle assunzioni previste dal presente articolo non si applicano le procedure di mobilità previste dagli articoli 30, 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Le amministrazioni di cui al primo comma possono procedere mediante procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre amministrazioni o ricorrendo allo scorimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale. Gli enti interessati possono stipulare convenzioni con le Università degli Studi per favorire l'immissione in servizio di giovani neo laureati mediante percorsi selettivi articolati in due fasi: la prima, affidata alle Università degli Studi o agli enti appartenenti al sistema universitario, consistente in percorsi formativi brevi finalizzati in particolare alla valutazione delle competenze trasversali dei candidati; la seconda, di competenza dell'amministrazione precedente, destinata alla formazione della graduatoria elaborata sulla base delle valutazioni finali dell'Università degli Studi e di un colloquio di approfondimento. I percorsi formativi brevi sono utili anche ai fini dell'assolvimento della formazione descritta nei progetti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 29 dicembre 1984, n. 863.
4. I termini previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 29 dicembre 1984, n. 863, per l'approvazione dei progetti formativi, sono dimezzati. Decorso il termine di 20 giorni dalla presentazione del progetto, in caso di mancato riscontro lo stesso si intende comunque approvato.
5. Al termine del periodo di formazione e lavoro, la trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato avviene all'esito della valutazione positiva del percorso formativo e dell'attività lavorativa svolta nei limiti della capacità assunzionale degli enti che procedono all'assunzione. I contratti scaduti e non convertiti alla scadenza, per incapienza della facoltà assunzionali degli enti, possono essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato, entro l'anno successivo a quello della loro scadenza, ove le facoltà medesime trovino successiva capienza ai sensi delle disposizioni di legge.
6. La spesa del personale assunto ai sensi del presente articolo non si computa ai fini del rispetto del limite previsto all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Alle assunzioni di cui al presente articolo si applica quanto previsto in materia di adeguamento dei limiti per i trattamenti economici accessori dall'ultimo periodo dei commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Motivazione

L'obiettivo principale della norma è quello di rilanciare il contratto di formazione lavoro come un importante canale di accesso all'impiego pubblico da parte dei giovani talenti, in modo tale da finalizzare l'esperienza formativa e lavorativa maturata presso le amministrazioni di primo impiego ad un vero e proprio investimento nel fattore umano, nell'a prospettiva della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La norma opera con una serie di interventi mirati e coordinati per adeguare la disciplina ormai risalente dell'istituto del contratto di formazione lavoro alle nuove esigenze dei Comuni, anche associati in Unione, e delle Città metropolitane, armonizzandone alcuni aspetti di regolazione alla normativa specifica che governa i principali profili ordinamentali e finanziari delle assunzioni negli Enti locali.

In particolare: il primo comma è volto a consentire l'utilizzo dei contratti di formazione lavoro non solo per esigenze temporanee ed eccezionali, ma anche per esigenze di carattere permanente. Il secondo comma semplifica la procedura di assunzione, escludendo il ricorso alle procedure di mobilità volontaria/obbligatoria. Il terzo comma disciplina la procedura di reclutamento, prevedendo anche il ricorso a convenzioni con le Università degli studi. Il quarto comma definisce una disciplina uniforme in merito all'approvazione dei progetti formativi da parte delle regioni, imponendo una tempistica certa. Il quinto comma disciplina la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al termine del periodo di formazione e a valle di una valutazione positiva, nel rispetto della disciplina vigente in materia di determinazione della capacità assunzionale. Il sesto comma armonizza i vincoli finanziari alla spesa di personale rispetto al contratto di formazione lavoro, che nasce nella prospettiva non di un contratto a termine, ma di un contratto a tempo indeterminato. Analogamente, il settimo comma estende ai contratti di formazione lavoro la disciplina già vigente per i contratti a tempo indeterminato in materia di trattamenti economici accessori.

Adempimenti contributivi

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente articolo:

1. Gli obblighi contributivi per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si ritengono assolti. Ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, le predette amministrazioni pubbliche sono comunque tenute a trasmettere all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale le denunce mensili di cui all'art. 44, comma 9 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Motivazione

La norma ha l'obiettivo di definire le posizioni contributive, fino al 31 dicembre 2004, dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Comandi e distacchi di personale

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituire le parole: ", o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte" con le seguenti: ", o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le Unioni di Comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i Comuni che ne fanno parte. Per i Comuni e le Città Metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica."

Motivazione

Il ricorso agli istituti del comando e del distacco da parte delle amministrazioni locali è motivato da esigenze di flessibilità organizzativa, che assumono di frequente una connotazione emergenziale, legata alla carenza di personale in organico e al continuo flusso in uscita del personale, per pensionamento (quello degli Enti locali è uno dei comparti con la più elevata età media del personale in servizio), o per processi di mobilità in uscita, non compensati dalle mobilità in entrata da altri comparti, in considerazione della minore attrattività degli Enti locali (minori livelli retributivi, maggiore esposizione al rischio di responsabilità amministrativo-contabile, collocazione territoriale dei comuni periferici) rispetto a Regioni e Ministeri.

La norma proposta ha quindi la finalità di garantire la continuità amministrativa di Comuni e Città metropolitane, estendendo le previsioni derogatorie alle esigenze temporanee fino a 12 mesi e a quelle sostitutive su funzioni infungibili, e a riferire la percentuale del 25% alle posizioni vacanti delle ormai esigue dotazioni organiche.

La norma non determina nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto, ampliando le possibilità di ricorrere a comandi e distacchi, riduce la necessità di ricorrere a nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Personale dei piccoli comuni: utilizzo da parte di altre amministrazioni

Art. 3



Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali

All'art. 3, aggiungere infine il seguente comma:

“Al comma 557 dell'art.1 della L. 311/2004 sostituire la parola “5.000” con “15.000”

Motivazione

Con la modifica proposta anche i comuni nella fascia di popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti potranno beneficiare del c.d. “scavalco in eccedenza”, compensando così in parte le gravi riduzioni di organico.

Trattamento economico accessorio del personale a tempo determinato assunto per l'attuazione dei progetti PNRR

Art. 3

Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali

1. All'articolo 3, comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: “Analogamente all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma».

Motivazione

L'emendamento estende ai comuni quanto già previsto per le Regioni, consentendo di erogare trattamenti economici accessori al personale a tempo indeterminato assunto per l'attuazione dei progetti del PNRR, comunque entro i limiti di spesa previsti dalla normativa speciale relativa a tali assunzioni, quindi senza necessità di nuova e specifica copertura finanziaria.

Trattamento economico accessorio- Modifiche al d.l. 13/2023 come convertito in legge 41/2023

Art. 3

Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali

All'art. 3, aggiungere infine il seguente comma:

1. *All'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13 come convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41*



- abrogare la lett. c);
- alla lett. d), abrogare le parole “, da parte del consiglio comunale.”.

Motivazione

I commi 3 e 4 dell'articolo 8 del d.l. 24 febbraio 2023 n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 hanno l'obiettivo fondamentale di consentire un incremento controllato, sostenibile e temporaneo del budget che ciascuna amministrazione può destinare alla retribuzione accessoria del personale coinvolto nell'attuazione del PNRR.

Si tratta di una questione fondamentale, posta da tempo dall'ANCI, considerato il fatto che la normativa d'urgenza sull'attuazione del PNRR ha consentito il potenziamento degli organici attraverso nuove assunzioni straordinarie a tempo determinato, senza però prevedere la corrispondente possibilità di incrementare i limiti agli stanziamenti per il salario accessorio, con la conseguenza che per tutti i nuovi assunti non è ad oggi possibile alimentare gli istituti di salario accessorio, se non riducendolo al personale già in servizio.

Questa circostanza contribuisce alla scarsa attrattività dell'impiego negli enti locali, riducendo in modo significativo la partecipazione ai concorsi banditi per il reclutamento straordinario e alimentando il fenomeno per cui molti neo-assunti rinunciano all'impiego dopo pochi mesi dalla presa in servizio.

La misura è concegnata in maniera tale da garantire sia l'autonoma determinazione delle singole amministrazioni, in quanto misura facoltativa, che la sostenibilità finanziaria, in quanto il comma 4 individua puntualmente i presupposti abilitanti.

Si segnala tuttavia che la previsione contenuta nella lett. c) del comma 4, e in particolare l'incidenza dell'8% dei trattamenti accessori sulla spesa di personale, costituisce uno sbarramento tale da escludere di fatto tutte le Città medie e grandi, tutte le Città metropolitane e buona parte dei restanti enti locali dalla possibilità di applicare la misura in questione, rendendola di fatto inutile.

Con l'emendamento proposto si chiede pertanto di espungere la lett. c), evidenziando peraltro che gli ulteriori requisiti individuati dal comma 4 sono sufficienti a garantire la sostenibilità finanziaria della misura.

Si chiede inoltre di espungere il riferimento ai consigli comunali, considerato che la norma è destinata non solo ai Comuni, ma a tutti gli Enti locali.

Oneri per i rinnovi contrattuali

Art. 3

Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali

All'art. 3, aggiungere infine il seguente comma:

All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola “riferita” inserire la parola “anche”.

Motivazione

L'art. 33 del DL n. 34/2019 ha riscritto le regole per la determinazione della capacità assunzionale di Comuni (comma 2), Città metropolitane e Province (comma 1-bis), rinviando l'individuazione delle modalità applicative di dettagli ad un decreto ministeriale. La norma



proposta ha l'obiettivo di introdurre un correttivo alla nuova disciplina sulle assunzioni, necessario per non bloccare le procedure assunzionali degli Enti locali in un momento di grande difficoltà operativa, ed appare indispensabile stante la necessità di potenziare gli organici ai fini dell'attuazione del PNRR. Di conseguenza con questo emendamento si intende estendere l'esclusione dal computo degli spazi assunzionali di Comuni e Città metropolitane della spesa riferita agli incrementi conseguenti ai rinnovi contrattuali.

Giochi olimpici invernali "Milano Cortina 2026"

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. XX

(Misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai XXV Giochi olimpici invernali "Milano Cortina 2026")

1. Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026", a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, al Comune di Cortina d'Ampezzo e ai Comuni coinvolti con popolazione fino a 10.000 abitanti non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività. Le assunzioni sono comunque subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

2. Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026", per il Comune di Cortina d'Ampezzo e per i Comuni coinvolti con popolazione fino a 10.000 abitanti, per il triennio 2023-2026, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, computato al netto dei successivi incrementi derivati dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali per i trienni 2016-2018 e 2019-2021, è incrementato nella misura massima del 30 per cento, nel rispetto dei vincoli di bilancio. L'incremento di cui al precedente periodo è facoltizzato limitatamente alla quota variabile delle risorse decentrate per l'erogazione, nel rispetto della vigente contrattazione collettiva nazionale, di elementi retributivi accessori di natura indennitaria, incentivante e premiale, destinabili anche ai dirigenti e ai dipendenti assegnatari di incarichi di elevata qualificazione.

3. Per le medesime finalità di cui ai precedenti commi, la spesa per il lavoro straordinario, che si rendesse necessaria per assicurare le relative attività, non rientra nel limite di spesa per il lavoro straordinario previsto dalla vigente contrattazione collettiva nazionale del comparto funzioni locali.

3bis. I commi 1, 2 e 3 si applicano ai seguenti Comuni: Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto.

4. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente articolo non rileva ai fini dei computi previsti dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto ministeriale attuativo 17 marzo 2020 recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", nonché ai fini dell'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Al fine di accelerare le procedure di reclutamento di cui al comma 1, i Comuni di cui al comma 3bis possono anche procedere a procedure selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei titoli e un colloquio. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Le graduatorie delle procedure semplificate di cui al precedente periodo sono utilizzabili esclusivamente per le attività di cui al presente articolo.»

Motivazione

L'emendamento ha l'obiettivo di ridefinire, ampliandoli, i limiti finanziari alla spesa di personale con contratto a tempo determinato per i Comuni interessati dall'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026", ferma l'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Trattamento economico del segretario comunale

Art. 3

Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali

1. All'articolo 3, comma 6, sopprimere le seguenti parole "per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Motivazione

L'emendamento ha l'obiettivo di estendere a tutti i comuni, e non solo a quelli sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del decreto, le deroghe finanziarie ivi previste. Ciò in quanto la figura del segretario comunale è fondamentale in tutti i comuni ai fini della realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR.

Segretario delle Unioni di comuni

All'articolo 3, aggiungere infine il seguente comma:

1. Per gli anni dal 2023 al 2026, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 32, comma 35-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente dell'unione può conferire l'incarico di segretario dell'unione a soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 98 del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Motivazione

Anche in considerazione del ruolo di stazione appaltante qualificata di diritto dal nuovo codice degli appalti, è di fondamentale importanza prevedere che le unioni di comuni possano dotarsi di un proprio segretario comunale, figura professionalmente più adeguata per coordinare le nuove funzioni assegnate alle Unioni stesse.



Accelerazione istanze concessione edilizia in sanatoria

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XY

(Misure di accelerazione della definizione delle istanze di concessione edilizia in sanatoria)

1. Al fine di accelerare la definizione dei procedimenti amministrativi di concessione o di autorizzazione edilizie in sanatoria, presentate ai sensi delle disposizioni di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e all'articolo 32 decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati, per l'esecuzione delle attività istruttorie, ad avvalersi dei dipendenti in servizio presso ciascun ente, prevedendo progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, i cui corrispettivi sono esclusi dall'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Gli enti locali possono costituire appositi albi di personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui conferire incarichi per le attività istruttorie dei procedimenti di cui al comma 1, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 24, comma 3, 53, commi 7, 7-bis, 8, 9, 10, 11, 12, 13, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001. Le condizioni, i termini, i requisiti professionali necessari, le modalità di affidamento degli incarichi da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro e senza documento dello stesso, e i relativi corrispettivi parametrati all'indennità di risultato per le qualifiche dirigenziali e al lavoro straordinario per le restanti qualifiche sono stabiliti con appositi accordi quadro definiti tra le amministrazioni pubbliche interessate.

Motivazione

Obiettivo dell'emendamento è accelerare la definizione delle istanze di concessione edilizia in sanatoria, sia attraverso l'incentivazione del personale interno mediante specifici progetti, sia attraverso l'utilizzo di personale di altre amministrazioni, inserito in appositi albi qualificati.

Requisiti accesso alle procedure di concorso alla dirigenza dei comuni, province e città metropolitane

Art. 3


Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali

All'art. 3, dopo il comma 5, inserire il seguente comma:

5 bis. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i requisiti specifici per l'accesso alle procedure di concorso alla dirigenza dei comuni, province e città metropolitane sono stabiliti con i regolamenti dell'ente.

Motivazione

Obiettivo dell'emendamento è consentire agli enti locali di definire nei propri regolamenti la definizione di requisiti specifici per l'accesso alle procedure di concorso alla dirigenza.



10 MAGGIO

2023



Decreto-legge 22 aprile 2023, n.44

Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

NOTA UPI ED EMENDAMENTI

Roma, 9 maggio 2023

1. PREMESSA

Il decreto-legge, in esame presso le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro della Camera dei Deputati, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 aprile 2023 e ora è sottoposto all'iter per la conversione in legge.

Da una prima lettura l'UPI è costretta ad esprimere un giudizio parzialmente negativo in quanto, nonostante nel corso delle interlocuzioni avute con il Governo nel percorso di costruzione del Decreto Legge 13 del 2023 ci fossero state rassicurazioni rispetto all'accoglimento delle proposte di modifica presentate da UPI, non si è dato seguito a tale impegno né nella conversione in Legge del DL 13/23, né nella presentazione del DL 44/23.

Sottolineiamo come il DL 44/23 sia incentrato esclusivamente a rispondere alle esigenze delle amministrazioni centrali dello Stato e trascuri in maniera sostanziale gli Enti Locali. Infatti, a fronte di interventi precisi per l'assunzione di oltre 2000 unità nei Ministeri, nelle Agenzie ad essi collegate e ad altri enti statali, le misure previste per gli enti locali ed in particolare per le Province risultano assolutamente marginali.

In questo contesto l'UPI, al fine di fornire riflessioni utili alla migliore definizione del testo, evidenzia di seguito alcune questioni prioritarie, su cui si allegano specifiche proposte emendative.

2. L'ARTICOLO 3 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali)

L'**articolo 3** del decreto è la fonte principale di misure di interesse delle Province.

In esso, infatti, al **comma 5** è prevista la norma che riguarda la **stabilizzazione del personale**. Questa misura attiene il personale non dirigenziale che, entro il 31 dicembre 2026, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione.

L'UPI propone di estendere la stabilizzazione a tutto il personale anche dirigenziale, di prevedere che i 36 mesi necessari ad accedere alla stabilizzazione possano riguardare anche il personale contrattualizzato in più amministrazione pubbliche e la neutralizzazione della spesa delle stabilizzazioni fino al 2026 rispetto alle facoltà assunzionali di ogni ente.

Al **comma 6** è prevista, invece, la deroga ai limiti di spesa per il segretario comunale negli anni 2023-2026 nei Comuni che, all'entrata in vigore del DL 44/23 ne risultano sprovvisti.

Come UPI proponiamo di estendere questa misura anche alle Province, in quanto anche in questo caso la presenza della figura del Segretario risulta obbligatoria. La sterilizzazione della spesa per i segretari comunali e provinciali fino al 2026 permette a tutti gli enti locali di ampliare in questo periodo delicato le facoltà di assunzione per rispondere adeguatamente alle esigenze di attuazione

dei progetti del PNRR e di utilizzare parametri comparabili di sostenibilità finanziaria per le assunzioni e per la gestione dei fondi per la retribuzione accessoria.

Ulteriori emendamenti all'articolo 3 permettono di rafforzare la capacità amministrativa delle Province:

- **la neutralizzazione del rinnovo contrattuale per le nuove assunzioni:**
si propone, fino al 2026, l'esclusione della spesa riferita agli incrementi conseguenti al rinnovo contrattuale 2019-20212, anche al fine di offrire più ampi margini di attuazione alla disposizione sulla stabilizzazione;
- **la neutralizzazione del trattamento accessorio per le assunzioni a tempo determinato:**
si propone che le Province possano adeguare i fondi per il trattamento accessorio per tener conto del personale assunto a tempo determinato per il PNRR, analogamente a quanto previsto per le Regioni.

3. ASSUNZIONE 500 FUNZIONARI ALTAMENTE SPECIALIZZATI

L'UPI, nel confronto con il Governo sulle proposte di modifica della disciplina per l'attuazione del PNRR (DL 13/23), ha più volte sottolineato l'esigenza di prevedere **specifiche norme di rafforzamento della capacità amministrativa delle Province** che intervengano sulla normativa in materia di personale sia a tempo determinato che indeterminato.

Per questo, anche nel dibattito di conversione in Legge del DL 44/23, l'UPI propone un emendamento, da inserire dopo il comma 4 dell'art. 3, che permetta di **autorizzare l'assunzione a tempo determinato di 500 funzionari altamente specializzati da impiegare nelle Province** (progettisti, specialisti in tutte le fasi di appalto, operatori finanziari e della transizione digitale) per favorire il ruolo dell'Ente previsto nella nuova disciplina dei contratti pubblici, svolto dalle Stazioni Uniche Appaltanti provinciLI, e per garantire l'attuazione degli investimenti PNRR e PNC di competenza locale. Tale emendamento è coerente con le scelte operate da Governo e Parlamento attraverso il Dlgs 36/2023 di riforma dei contratti pubblici, una riforma abilitante del PNRR.

4. ULTERIORI EMENDAMENTI

- recupero preassegnazioni FOI 2022;
- utilizzo economie di gara, per tutti gli interventi di edilizia scolastica, non solo per quelli finanziati con risorse PNRR;
- fondi per affitto temporaneo locali scuole interessati da interventi di recupero edilizio o nuova costruzione;
- eliminazione della spending review per Province e Città metropolitane prevista per gli anni 2023-2025 per un importo di 50 milioni annui.



(stabilizzazione del personale)

EMENDAMENTO

Art. 3

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali)

Al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche

- a) Sono soppresse le parole “non dirigenziale”;
- b) le parole “presso l’amministrazione che procede all’assunzione” sono sostituite dalle parole “presso le amministrazioni pubbliche”;
- c) le parole “a valere sulle” sono sostituite dalle parole “anche in deroga alle”.

MOTIVAZIONE

Gli emendamenti proposti sono finalizzati ad ampliare la possibilità di stabilizzare i rapporti di lavoro a tempo determinato negli enti territoriali, includendo anche il personale dirigenziale e il personale che abbia svolto il lavoro presso più amministrazioni pubbliche, prevedendo altresì la possibilità di neutralizzare la spesa delle stabilizzazioni fino al 2026 rispetto alle facoltà assunzionali di ogni ente locale.



EMENDAMENTO

Art. 3

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali)

Al comma 6:

- a) sono soppresse le parole “per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto”;
- b) dopo le parole “segretario comunale” sono aggiunte le parole “e provinciale”.

MOTIVAZIONE

La proposta ha la finalità di neutralizzare per la durata del PNRR le spese dei segretari comunali e provinciali per tutti gli enti locali, dai limiti delle spese di personale e dal tetto per il salario accessorio.

In base alle disposizioni del TUEL, le spese di retribuzione per la figura del segretario sono obbligatorie e non sono rimesse ad autonome decisioni degli enti. Inoltre, poiché è concesso l'utilizzo in convenzione o a scavalco dei segretari, le spese per questa figura possono variare sensibilmente tra ente ed ente ed incidere sui criteri di sostenibilità finanziaria, che sono alla base della disciplina delle assunzioni negli enti locali prevista dall'art. 33 del D.L 34/19.

La sterilizzazione della spesa per i segretari comunali e provinciali fino al 2026 permette a tutti gli enti locali di ampliare in questo periodo delicato le facoltà di assunzione, per rispondere adeguatamente alle esigenze di attuazione dei progetti del PNRR e di utilizzare parametri comparabili di sostenibilità finanziaria per le assunzioni e per la gestione dei fondi per la retribuzione accessoria.



EMENDAMENTO

Art. 3

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali)

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Fino al 31 dicembre 2026, la maggiore spesa di personale conseguente al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 per le funzioni locali non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

MOTIVAZIONE

L'art. 33 del DL n. 34/2019 ha riscritto le regole per la determinazione della capacità assunzionale degli enti territoriali, rinviando l'individuazione delle modalità applicative di dettaglio ad un decreto ministeriale. La norma proposta ha l'obiettivo di introdurre un correttivo alla nuova disciplina sulle assunzioni, necessario per non bloccare le procedure assunzionali degli Enti territoriali in un momento di grande difficoltà operativa, ed appare indispensabile stante la necessità di potenziare gli organici ai fini dell'attuazione del PNRR. Con questo emendamento si intende prevedere fino al 2026 l'esclusione dal computo degli spazi di assunzione degli enti territoriali della spesa riferita agli incrementi conseguenti ai rinnovi contrattuali anche al fine di offrire più ampi margini di attuazione alla disposizione sulla stabilizzazione prevista nel comma 5.



(trattamento accessorio per le assunzioni a tempo determinato)

EMENDAMENTO

Art. 3

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali)

Al comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

“2 bis. All’articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, secondo periodo, dopo le parole “del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34” sono aggiunte le parole “, dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75.”

MOTIVAZIONE

Il comma 56 della legge di bilancio 2022 ha previsto anche per le Province la possibilità di neutralizzare la spesa per le assunzioni a tempo determinato legate al PNRR, ma tale possibilità è limitata dal fatto che la neutralizzazione non è estesa al trattamento accessorio di detto personale che resta assoggettato ai limiti dell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/17.

Con l’emendamento proposto anche le Province potranno adeguare i fondi per il trattamento accessorio per tener conto del personale assunto a tempo determinato per il PNRR, analogamente a quanto previsto per le Regioni nel primo periodo del comma 3 dell’articolo 3 del decreto.



EMENDAMENTO

Art. 3

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali)

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti PNRR e PNC è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 500 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire alle Province con decreto del Ministro dell'Economia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali da adottarsi entro il 30 settembre 2023. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

MOTIVAZIONE

La proposta normativa ha l'obiettivo di consentire alle Province di assumere personale a tempo determinato non dirigenziale altamente specializzato per rafforzare le strutture tecniche finalizzate, alla gestione delle stazioni uniche appaltanti anche relativamente all'attuazione della nuova disciplina dei contratti pubblici e alla realizzazione degli investimenti del PNRR e del PNC.

La misura è specificamente orientata a qualificare le dotazioni organiche degli enti attraverso figure specifiche quali, progettisti, specialisti in tutte le fasi di appalto, operatori finanziari e della transizione digitale, ecc.

L'ingresso di personale altamente qualificato nelle Province prevede un investimento dello Stato di 35 milioni di euro nel triennio 2023-25 per la copertura delle assunzioni a tempo determinato, attraverso il ricorso ad una procedura concorsuale unica gestita dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base di una intesa sancita nella Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, ferma restando la possibilità di una loro successiva stabilizzazione presso gli enti attraverso l'utilizzo degli spazi assunzionali consentiti dalla sostenibilità finanziaria dei bilanci.

EMENDAMENTO

Art. 18


(Disposizioni relative al fondo anticipazione di liquidità e altre disposizioni in materia di enti territoriali)

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4.Bis. Al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, gli enti locali soggetti attuatori che hanno avviato le procedure di affidamento dei lavori nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 ed i cui interventi beneficiano della preassegnazione per l'anno 2022 del Fondo per l'avvio per le opere indifferibili, di cui al comma 7 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e non sono ricompresi negli elenchi 1 e 3 del decreto RGS 2 marzo 2023, sono tenuti, ai fini dell'assegnazione definitiva, a trasmettere, entro non oltre quindici giorni successivi alla pubblicazione della presente legge, le verifiche dei dati di gara con le modalità stabilite dalla circolare della Ragioneria generale dello Stato 9 novembre 2022, n. 37. Entro i successivi dieci giorni le Amministrazioni statali finanziarie procedono ad autorizzare sui sistemi informativi l'assegnazione definitiva e a darne comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'emanazione, entro i successivi dieci giorni, del decreto del Ragioniere generale dello Stato di assegnazione definitiva delle risorse.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è diretto a consentire a tutti quegli enti locali che, a causa di motivi tecnici, non sono riusciti a completare la richiesta di assegnazione per l'anno 2022 delle somme necessarie al completamento delle opere indifferibili in corso di attuazione, e che in assenza di tali risorse finanziarie aggiuntive non riuscirebbero a portare a termine l'investimento.



EMENDAMENTO

Art. 18

(Disposizioni relative al fondo anticipazione di liquidità e altre disposizioni in materia di enti territoriali)

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis- All’art. 24, comma 1, del DL 13 del 24 febbraio 2023, convertito in legge n. 41 del 21 aprile 2023 sopprimere le parole: “ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR”

MOTIVAZIONE

La proposta normativa ha la finalità di consentire agli enti locali di coprire le maggiori spese derivanti dall'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, anche utilizzando le economie di gara, per tutti gli interventi di edilizia scolastica, non solo per quelli finanziati con risorse PNRR.



EMENDAMENTO

Art. 18

(Disposizioni relative al fondo anticipazione di liquidità e altre disposizioni in materia di enti territoriali)

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4.bis - All'art. 24, comma 5, del DL 13 del 24 febbraio 2023, convertito in legge n. 41 del 21 aprile 2023 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole “Al fine del raggiungimento del Target connesso alla missione 2- componente 3 – Investimento 1.1”, inserire le seguenti “nonché del target connesso alla Missione 4- Componente 1 Investimento 3.3”;
- b) sostituire le parole “4 milioni di euro” con le parole “20 milioni di euro”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a estendere la portata della norma non solo agli interventi di cui all'Avviso “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici ma anche a tutti gli interventi connessi alla Missione 4 “Istruzione e ricerca” - Componente 1- Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”.

Tra i piani di intervento per la messa in sicurezza vi sono infatti anche interventi per la costruzione di nuove scuole o interventi di messa in sicurezza antisismica che comportano lavori strutturali con la conseguente inagibilità degli edifici scolastici per gli studenti che devono essere collocati per molti mesi in sedi alternative.

Conseguentemente l'importo di 4 milioni di euro diviene insufficiente a coprire tali costi e si chiede di incrementare il fondo per l'annualità 2023 fino a 20 milioni di euro.

Da una rilevazione UPI si evince che il costo annuo medio per il noleggio di container che ospitano gli alunni di un edificio di medie dimensioni inagibile per lavori si aggira intorno ai 500 mila euro.

EMENDAMENTO

Art. 18

(Disposizioni relative al fondo anticipazione di liquidità e altre disposizioni in materia di enti territoriali)

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4.bis .All'articolo 1, comma 850 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono sopprese le parole "le province e le città metropolitane" e le parole "e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane". Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024-2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato alla eliminazione della spending review per Province e Città metropolitane prevista per gli anni 2023-2025 per un importo di 50 milioni annui.

Questa spending review, peraltro collegata a risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi, digitalizzazione e potenziamento del lavoro agile, appare distonica e incongruente rispetto al dato di realtà delle Province (e CM), che evidenziano uno squilibrio finanziario di notevole entità.

Ma soprattutto le Province sono l'unico livello di governo a non aver beneficiato di alcun canale di finanziamento per la digitalizzazione nel PNRR Per questi motivi si chiede l'eliminazione di una spending review che appare priva di ogni fondamento, se non paradossale rispetto alla situazione reale.

